

N. 3101

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DIANA Lorenzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1998

Disciplina dell’attività certificativa sanitaria
espletata per conto dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede la regolamentazione del rilascio di certificazioni sanitarie per conto dello Stato con modalità uniformi da parte di tutti gli operatori sanitari autorizzati.

Il disegno di legge in esame si propone di disciplinare:

l'onorario, previsto secondo il tariffario minimo redatto dall'Ordine dei medici; il pagamento dell'onorario all'Amministrazione di appartenenza del medico e non all'operatore sanitario;

l'elenco dei sanitari abilitati all'attività certificativa, da espletare per conto dello Stato, suddiviso per Ministeri di appartenenza;

il numero limite di visite mensili che ogni medico autorizzato può effettuare;

le modalità con cui devono essere redatti i certificati ed i dati relativi agli enti ed ai medici che devono risultare dalle certificazioni;

l'individuazione degli enti designatori per l'attività in argomento;

l'abrogazione di ogni disposizione che crei contrasto sul luogo e sul modo di espletare le visite mediche tra operatori sanitari appartenenti a differenti Ministeri;

il tipo di certificazioni cui sono abilitate le particolari figure di medici dipendenti statali, delle Ferrovie dello Stato-Spa e delle Aziende sanitarie locali (ASL).

Il disegno di legge in esame, oltre a riordinare una materia tanto delicata, eviterà che medici militari in possesso di autorizzazione, contrariamente a quanto previsto dalle norme, possano esercitare attività certificativa non già presso studi medici attrezzati, bensì presso scuole guida o agenzie di pratiche automobilistiche.

Si è ritenuto opportuno indicare di seguito la normativa esistente in materia, dalla cui lettura si evince il palese contrasto tra leggi vigenti e regolamenti ministeriali.

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: «Nuovo codice della strada», all'articolo 119, comma 2, stabilisce che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. «L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi sanitari di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato in idonei locali».

L'espressione «in idonei locali» è stata successivamente modificata con la seguente: «nei gabinetti medici».

L'articolo 126 del summenzionato decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1994, che al comma 5 recita: «... omissis ... A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'articolo 119,

comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» della patente di guida «... *omissis* ... Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento» degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida.

Il comma 5 dell'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» stabilisce che «il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo».

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (articolo 236), in relazione al modello di trasmissione dell'accertamento dell'idoneità al rinnovo della patente di guida alla M.C.T.C. ha poi sostituito l'espressione: «Ufficio del sanitario che ha effettuato l'accertamento» con la seguente: «Ufficio che ha effettuato l'accertamento» (confronta modello IV.4 allegato al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).

Il regolamento sul Servizio sanitario militare territoriale del Ministero della guerra - Direzione generale della sanità militare, emanato con regio decreto 17 novembre 1932, all'articolo 6, paragrafo 25, recita: «È vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualità di medici militari, quando le visite non siano state ordinate od autorizzate dai superiori diretti».

La legge 1° marzo 1965, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 1 prevede che «le autorità civili, statali e parastatali e gli enti locali tutti possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei casi previsti dall'articolo 161, paragrafo 712, del regolamento sul Servizio sanitario territoriale militare approvato con regio decreto 17 novembre 1932, ovvero ai fini del collocamento in congedo straordinario, per infermità, di pubblici dipendenti»; all'articolo 2 prevede che le visite di cui all'articolo 1 possono essere eseguite presso gli ospedali militari, ma anche presso le infermerie autonome o presidiarie, nonché presso le infermerie di corpo purchè, però, non si tratti di visite collegiali, o di casi per i quali occorranzo mezzi speciali di indagine, che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi; agli articoli 3 e 4 descrive le modalità di richiesta della visita il cui risultato (articolo 4) viene trasmesso d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa; all'articolo 5 prevede che per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, sarà corrisposto un compenso globale di lire tremila. In caso di visita medico-legale, il compenso da corrispondere per la visita eseguita a qualunque fine è determinato nella misura globale di lire 10.000 a visita. L'articolo 6 della citata legge n. 122 del 1965 prevede che i compensi fissati all'articolo 5 sono a carico dei richiedenti, autorità e privati, già indicati all'articolo 3. Il compenso di 3.000 lire a visita, rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, corrisponderebbero a circa 40.000 lire attuali; cifra, peraltro, in linea con il tariffario minimo nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 2 giugno 1992.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le figure sanitarie istituzionali individuate dalla legislazione vigente per espletare l'attività certificativa sanitaria e le visite medico-fiscali, ivi compresa quella per accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti alla patente di guida, di cui all'elenco allegato, debbono effettuare le visite mediche presso le strutture pubbliche di appartenenza.

2. L'onorario previsto per le visite mediche ed i certificati di cui al comma 1 è fissato in lire 35.000, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 2 giugno 1992. Tale somma sarà automaticamente adeguata all'atto delle pubblicazioni della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche, tenendo conto della somma delle cifre risultante dalle voci: «visita unica o prima in ambulatorio» e «certificati non gratuiti ai sensi di legge, oltre la visita».

3. I compensi di cui al comma 2 sono a carico dei richiedenti e vengono versati all'amministrazione di appartenenza del medico che ha effettuato l'accertamento, che ne tiene speciale contabilità. Ogni Ministero interessato, con proprio decreto, stabilirà le modalità della riscossione e della ripartizione tra tutti i medici dei proventi previsti dalla presente legge, curandosi di mantenere aggiornato l'elenco dei sanitari autorizzati che partecipano all'espletamento dell'attività certificativa.

4. Ciascun sanitario potrà effettuare non più di otto certificazioni giornaliere per sei giorni per quattro settimane per un totale di centonovantadue certificazioni mensili.

Art. 2.

1. Le certificazioni di cui all'articolo 1 devono essere redatte in osservanza della modulistica prevista dalla legislazione vigente e devono riportare:

a) il timbro lineare dell'ente di appartenenza del sanitario;

b) il timbro lineare recante la funzione, il ruolo, la categoria, il cognome e il nome del medico;

c) il timbro tondo metallico, prodotto dalla Zecca dello Stato, recante gli elementi identificativi dell'ente in cui il medico presta servizio.

2. Ogni Ministero, avente alle dipendenze medici abilitati all'espletamento dell'attività certificativa sanitaria per conto dello Stato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto ministeriale, gli enti designati ai fini dell'esercizio dell'attività summenzionata.

Art. 3.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1

(articolo 1)

Attività certificativa sanitaria e visite medico-fiscali

Idoneità al rilascio patenti di guida.

Idoneità al rinnovo patenti di guida.

Sana e robusta costituzione fisica (idoneità al lavoro).

Idoneità al rilascio patenti nautiche.

Idoneità al rilascio porto d'armi uso caccia.

Idoneità al rilascio porto d'armi uso difesa personale.

Idoneità al volo da diporto o sportivo.

Idoneità ai servizi di aeronavigazione (rinnovo I e I classe).

